

**Regolamento del Consiglio nazionale
(RCN)
(Procedura relativa al programma di legislatura)**

Progetto

Modifica del ...

Il Consiglio nazionale,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 agosto 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 2014²,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003³ è modificato come segue:

Art. 13

Abrogato

Art. 33a

Abrogato

Art. 33a^{bis} Esame preliminare da parte delle commissioni permanenti

L'esame preliminare del programma di legislatura compete alle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1–11. Esse possono presentare alla Camera proposte di modifica del disegno di decreto federale nei loro settori di competenza entro una settimana dalla trattazione nella Camera.

Art. 33b

¹ Nel trattare il programma di legislatura, la Camera delibera soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

² Le altre proposte devono essere presentate alla commissione competente per materia prima che inizi a deliberare sul decreto federale.

¹ FF 2014 5513

² FF 2014 5535

³ RS 171.13

³ e ⁴ *Abrogati*

Art. 33c Dibattito organizzato

¹ Per la deliberazione sul programma di legislatura (dichiarazioni introduttive di carattere generale del rappresentante del Consiglio federale e dei portavoce dei gruppi parlamentari e deliberazione di dettaglio sulle proposte delle commissioni) si procede a un dibattito organizzato secondo l'articolo 47.

² Il tempo di parola complessivo spettante ai gruppi parlamentari e la sua ripartizione sono stabiliti prima che le commissioni incaricate dell'esame preliminare inizino a deliberare sul decreto federale.

³ Per ogni gruppo parlamentare il tempo di parola è di almeno 10 minuti. La motivazione delle proposte di minoranza è computata nel tempo di parola dei gruppi parlamentari.

Art. 47 cpv. 2 e 3

² L'Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all'interno della Camera.

³ *Abrogato*

II

L'Ufficio del Consiglio nazionale determina l'entrata in vigore.

Minoranza

(Gross Andreas, Amarelle, Masshardt, Schenker Silvia, Tschümperlin)

Non entrare in materia e togliere dal ruolo le iniziative parlamentari 12.427 e 12.432